

Codice A2201A

D.D. 29 maggio 2025, n. 730

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Presa d'atto del rientro nell'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di un alloggio di edilizia sociale di proprietà dell' ATC Piemonte Centrale sito a Torino in via Tunisi 105/14.



ATTO DD 730/A2201A/2025

DEL 29/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2201A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Presa d'atto del rientro nell'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di un alloggio di edilizia sociale di proprietà dell' ATC Piemonte Centrale sito a Torino in via Tunisi 105/14.

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che “La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;

b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;

c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale”;

- il Regolamento Regionale recante “Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione.

- l'articolo 2, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce, inoltre, che “Le autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile”;

- in ordine agli aspetti procedurali, infine, il comma 4 dello stesso articolo dispone che “.... Le richieste di esclusione di alloggi di proprietà di altri enti devono essere formulate con apposito atto deliberativo dell'organo di amministrazione e accompagnate da una deliberazione della Giunta del Comune in cui sono siti gli alloggi contenente l'esplicito assenso alla richiesta di esclusione”;

stabilito che:

- con determinazione dirigenziale n. 270 del 19 marzo 2020 la Regione Piemonte autorizzava l'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. 3/2010 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R per cinque anni di un alloggio di proprietà dell' ATC Piemonte Centrale sito a Torino in via Tunisi 105/14;

- tale autorizzazione risulta scaduta a marzo 2025;

preso atto che

- con pec n. 31747 del 27 maggio 2025 protocollata con il numero 15855 del giorno successivo, l'Agenzia ha inviato una nota in cui si informa che "non si è provveduto a richiedere il rinnovo all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. 3/2010, in quanto, a seguito di azione legale data l'occupazione abusiva, l'alloggio a giugno 2022 è stato recuperato ed inserito nuovamente nel circuito ordinario delle assegnazioni di edilizia sociale";

ritenuto procedere alla regolarizzazione amministrativa degli alloggi di cui trattasi, non rilevando alcun impedimento per il rientro degli stessi nell'ambito di applicazione della Legge regionale n. 3/2010 s.m.i.;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

aattestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente atto amministrativo non è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. 33/2013;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;
- " regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, e s.m.i.;
- " articolo 17 della L.R. n. 23/2008R. n. 23/2008;
- " articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001, e s.m.i.;

DETERMINA

di prendere atto, per le ragioni evidenziate in premessa, che l'alloggio di proprietà dell' ATC Piemonte Centrale sito a Torino in via Tunisi 105/14 è rientrato nell'ambito di applicazione della legge regionale sull'edilizia sociale n 3/2010 a giugno 2022.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2201A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi